

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 135/03/2011

Svolgimento del processo

Industrial Frigo Srl, in persona del legale rappresentante Pe. Ca., ricorreva tempestivamente avverso l'atto di recupero imposta n. Omissis emesso dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 e notificato in data 30 giugno 2010, con il quale l'Ufficio, rilevata l'avvenuta compensazione di un credito Iva per l'anno di imposta 2008, eccedente per euro 386.520,98 la soglia di euro 516.456,90 stabilita dall'articolo 25 Decreto Legislativo n. 241/97 e, ritenutane l'illegittimità, provvedeva al recupero di tale credito conteggiando interessi per euro 18.529,93 ed irrogando sanzioni per il 30% della somma compensata in eccedenza, determinate in euro 115.956,27. Con l'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente riconosceva l'illegittimità dell'effettuata compensazione che rilevava, peraltro, trattarsi di mero errore materiale.

Industrial Frigo Srl contestava, comunque, l'irrogazione delle sanzioni conteggiate come su indicato, rilevando che l'Ufficio avesse erroneamente applicato la disciplina dell'inesistente ipotesi, nella fattispecie, dell'omesso versamento.

La ricorrente osservava come, nel caso in esame, nessuna sanzione fosse prevista dalla Legge e che nessun danno sia stato causato all'Erario; concludeva conseguentemente chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato; in via subordinata la riduzione delle sanzioni; in via meramente subordinata l'applicazione delle sole sanzioni nella misura di un quarto del 30% senza applicazione di interessi.

Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate ribadendo legittimità e correttezza del proprio operato. L'ufficio osservava infatti che l'eccessiva compensazione fosse da equipararsi ad omesso versamento così come da propria risoluzione n. 452/E del 2008, con conseguente legittimità dell'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria. L'ufficio concludeva, conseguentemente, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite. La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, rileva che l'illegittima compensazione operata è da ritenersi pacifica a fronte del riconoscimento effettuato dalla società ricorrente.

Ritenuto quanto sopra, rilevato che la risoluzione richiamata dall'Ufficio ha valenza puramente "interna"; rilevato che non sussiste specifica disciplina sanzionatoria per l'irregolare compensazione dei crediti Iva in quanto eccedenti il limite stabilito dalla Legge; rilevato altresì che a fronte della mancanza qui accertata appare arbitraria, non corretta sotto profilo sostanziale ed ingiustamente gravosa per la società contribuente l'equiparazione della fattispecie a quella ben più grave dell'omesso versamento di imposta considerato dall'Ufficio, si ritiene illegittima l'irrogazione delle sanzioni di cui all'atto impugnato che viene quindi annullato sotto tale profilo, appearing invece corretto quanto alla determinazione degli interessi dovuti ed alla quantificazione delle somme illegittimamente compensate. La particolarità della questione e la sua sostanziale novità sotto il profilo giurisprudenziale, rende equa la compensazione delle spese di lite.

PQM

In parziale annullamento dell'atto impugnato dichiara non dovute le sanzioni irrogate; conferma nel resto. Spese compensate.